

COMUNE DI RIVANAZZANO TERME

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE N. 7 DEL 16/03/2022

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. AVENTE AD OGGETTO: “APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI).”

Il sottoscritto Massimo Mustarelli, revisore nominato con delibera dell’organo consiliare n. 10 del 29.04.2021;

Vista la proposta di deliberazione consiliare con allegato schema di regolamento pervenuta in data 14/03/2022, concernente la modifica al regolamento per l’applicazione del tributo sui Rifiuti (TARI);

Richiamato l’art. 239 comma 1 lett. b) punto 7 del D.lgs. 267/2000 il quale prevede che il revisore esprima il proprio parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

Visto l’art. 1, comma 780 e il comma 738 della legge n. 160/2019 che abrogano dall’annualità 2020 l’imposta unica comunale (IUC) di cui all’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI).

Visto l’art. 1, commi da 641 a 668 della legge 147/2013 che disciplina la tassa rifiuti (TARI);

Viste le modifiche apportate al Testo Unico Ambientale, d.lgs. 152/2006 dal Decreto legislativo n. 116/2020.

Tenuto conto che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, *“possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;*

Richiamato l’art. 53, comma 16, della legge 388/2000 il quale prevede che *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;*

Tenuto conto che l’art. 3, comma 5 quinquies, DL 228/2021, convertito in L. 15/2022, prevede che a decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Visto l’art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, il quale dispone che: *“Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all’articolo 151, comma*

1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.”;

Richiamato l'art. 13, comma 15, del decreto-legge. 6 dicembre 2011, n. 201, così come sostituito dall'art. 15 bis, comma 1 lett. a) del decreto-legge 30.4.2019 n. 34 in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*

Visto il Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno recante *“Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021;

Rilevato che:

- per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative inerenti alla TARI ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 *“Statuto dei diritti del contribuente”*, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
- che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2022;
- che il regolamento TARI vigente non può essere abrogato poiché disciplina le condizioni che regolano l'attività di accertamento relativamente agli anni d'imposta fino al 2021.

Verificato che il suddetto regolamento è formulato:

- nel rispetto del perimetro di autonomia demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- nel rispetto del requisito della completezza;
- nel rispetto dei principi di adeguatezza, trasparenza e semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- che è coerente con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dal Responsabile del Servizio;

Esprime

parere favorevole all'approvazione del Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Rifiuti (TARI) composto di 36 articoli e raccomanda che siano rispettati i tempi di pubblicazione nel Portale del Federalismo

Rivanazzano Terme, li 16 Marzo 2022

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Massimo MUSTARELLI